



Segreteria Provinciale - Benevento  
**Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL**  
Sindacato della Scuola, dell'Università, dell'Alta formazione e della Ricerca

Benevento, via L. Bianchi, 10  
tel. 0824 29226 fax 0824 302216  
<http://www.flcbenevento.it>  
[benevento@flcgil.it](mailto:benevento@flcgil.it)



Benevento 1 ottobre 2015  
**Al Direttore Amministrativo  
del Conservatorio Statale di Musica "N. Sala"  
dott. Jonathan Zotti  
Via Mario La Vipera, 1**

Prot 1564/15

**82100 BENEVENTO**

**Oggetto: Formazione graduatoria interna profilo: Coadiutore ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 56 del 08/02/1987 e D.P.C.M. 27/12/1988 e successive modifiche ed integrazioni.**

Con nota prot. n. 6114 del 27/08/2015, la S.V. ha dato corso ad una procedura preordinata alla formazione di una graduatoria di Istituto per l'a.a. 2015/2016 per la provvista di personale supplente col seguente profilo:

- Area A;
- Qualifica: Coadiutore;
- Orario di lavoro: dal lunedì al sabato, a tempo pieno per n. 36 ore settimanali di lavoro.

Con la nota in questione [per la quale si nutrono forti dubbi circa la sua attitudine ad essere configurata come atto provvedimentale, sembrando la stessa avere più una funzione di notifica ovvero di pubblicità di un presupposto provvedimento che, però, sembrerebbe non esistere], la S.V. "precisa che i candidati saranno sottoposti ad un colloquio motivazionale che determinerà la graduatoria in oggetto...".

Sul punto da ultimo evidenziato, si osserva che l'art. 16 della **legge 28 febbraio 1987, n. 56**, recante "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro (GU n.51 del 3-3-1987 - Suppl. Ordinario ), al comma 4, stabilisce che " *Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.*"

Dette modalità e detti criteri di selezione hanno trovato specifica e successiva disciplina in ragione di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del D.P.C.M. richiamato in oggetto, che così dispone:

*"La selezione deve consistere nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono da determinare con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria o profilo professionale dei comparti di appartenenza od eventualmente anche delle singole amministrazioni."*

Di talché, appare del tutto evidente che la modalità di selezione individuata dalla S.V. è del tutto avulsa dal paradigma normativo di cui al combinato disposto sopra percorso.

Il colloquio motivazionale, in quanto preordinato alla formulazione di un giudizio circa le aspirazioni e i valori di un determinato individuo, non può dirsi coincidente con i criteri **[prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative]** imposti dalla sopra precisata trama normativa, con la evidente conclusione che l'atto posto a base della selezione di che trattasi è illegittimo per violazione di legge.

Tale illegittimità, peraltro, si trasferisce, in ragione del fenomeno della c.d. illegittimità derivata, su tutti i successivi atti della sequenza procedimentale fino al provvedimento di approvazione della graduatoria finale.

Peraltro, la procedura di che trattasi appare ulteriormente violativa della ridetta **legge 28 febbraio 1987, n. 56, che, all'art. 1**, comma 1, stabilisce che i lavoratori di cui far provvista "[...] sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti."

Appare, inoltre, presente all'interno della domanda di partecipazione un ulteriore profilo di illegittimità della procedura qui censurata. Tale profilo di illegittimità si appalesa allorché si richiede ai partecipanti di presentare titoli di cultura e di servizio [che, peraltro, andavano corrispondentemente richiesti anche e prima di tutto dall'avviso pubblico] senza precisare la natura di siffatti titoli né i criteri e le modalità di valutazione degli stessi. E tale ultima segnalata circostanza attinge la procedura in parola rendendola illegittima per eccesso di potere da assoluta illogicità, da violazione del principio di imparzialità e da ingiustizia manifesta.

Si segnala, inoltre, che non vi è traccia pubblica della nomina della Commissione valutativa.

Si auspica, pertanto, che la S.V. proceda in via di autotutela all'annullamento della procedura in parola e che vi proceda con immediatezza onde evitare che si consolidino aspettative portate da una procedura posta in essere in pieno disallineamento con la normativa sopra menzionata e con i principi sopra illustrati.

Questa O.S. si riserva, in ogni caso, di segnalare i fatti in parola alle competenti Autorità di Vigilanza nonché all'Autorità Nazionale Anticorruzione per tutte le determinazioni del caso.

Questa O.S. si riserva, altresì, di adire la competente Autorità Giudiziaria per i successivi conseguenti provvedimenti di Giustizia.



Il Segretario generale  
Vincenzo Delli Veneri

*V. Delli Veneri*